



SE IN AZIENDA NON E' STATO NOMINATO UN R.L.S.....




ARRIVA L'R.L.S.T. : ma CHI E'??



Il **representante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)** di cui all'articolo 47 comma 3 D. lgs.81/08 **esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell'azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall'art.47, commi 3 e 4 del D.lgs.81/08, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08.

L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.lgs. 81/08.

La sua **DURATA IN CARICA** è di **3 anni** ed è rinominabile!



R.L.S.T.: COME VIENE ELETTO?

Il D.lgs. 81/08 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST **sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria**, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



In base all'Accordo Interconfederale del 28/02/2012 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST **saranno designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE NAZIONALE OPTN** anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal **D.lgs.81/08**. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l'OPTN ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.

R.L.S.T.: QUANTO MI COSTI?

Per consentire di svolgere il lavoro dell'RLST si prevede un contributo definito "Contributo Territoriale per la Sicurezza". Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo che per l'anno 2017 è pari ad un importo di **€ 30,00 (trenta) per ciascun addetto/lavoratore**, occupato presso l'azienda; tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello stesso. **Solo le aziende in regola con il versamento della quota potranno avvalersi del RLST.** La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.



R.L.S.T.: MA COSA FA ESATTAMENTE?

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e -verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;**
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.lgs. 81/08;
- a proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.




ATTENZIONE: Il datore di lavoro per l'effettuazione della VALUTAZIONE DEI RISCHI e per la stesura del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI HA L'OBBLIGO DI CONSULTARE L'RLS O RLST

... altrimenti può incorrere in SANZIONI MOLTO PESANTI: infatti per la violazione dell'art. 29 C.2 D.L.gs 81/08, è prevista un'ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00.



IL COSTO DEL SERVIZIO DI RLST E' DI 30 EURO ANNUI !!!!!

PER INFO : CENTROSERVIZI@OPTN.IT



CONFIMPRESE *ITALIA*